



Senato
Accademico

Seduta del

19 SET. 2017

L'anno duemiladiciassette, addì **19 settembre** alle ore 15.30, a seguito di regolare convocazione trasmessa con nota prot. n. 0070773 del 14 settembre 2017, nell'Aula Organi Collegiali si è riunito il Senato Accademico per l'esame e la discussione degli argomenti iscritti al seguente ordine del giorno, come integrato con successiva nota prot. n. 0071796 del 19 settembre 2017:

.....**o m i s s i s**

Sono presenti: il Rettore, prof. Eugenio Gaudio, Presidente ed i componenti del Senato Accademico: prof. Renato Masiani, Pro Rettore Vicario, prof. Enzo Lippolis, prof.ssa Maria Rosaria Torrisi, prof. Sergio Fucile, prof.ssa Rita Cerutti, prof.ssa Alessandra Zicari, prof. Augusto Desideri, prof. Stefano Catucci, prof. Giuseppe Piras, prof.ssa Stefania Portoghesi Tuzi, prof.ssa Beatrice Alfonzetti, prof.ssa Claudia Ciancaglini, prof.ssa Maria Carmela Benvenuto, prof. Paolo Mataloni, prof. Stefano Biagioli, prof. Emilio Nicola Maria Cirillo, prof.ssa Caterina De Vito, prof. Giorgio De Toma, prof. Claudio Letizia, prof. Marco Biffoni, prof. Augusto D'Angelo, prof. Mauro Rota, i Rappresentanti del personale: Tiziana Germani, Carlo D'Addio, Pietro Maioli, Maria Rita Ferri, Stefano Marotta e i Rappresentanti degli studenti: Alessio Folchi, Angelo Carlini, Alessandro Cofone, Maria Giacinta Bianchi, Tiziano Pergolizzi.

Assistono: il Direttore Generale, Carlo Musto D'Amore, che assume le funzioni di Segretario, i Presidi: prof. Paolo Ridola, prof. Antonio D'Andrea, prof. Anna Maria Giovenale, prof. Giancarlo Bongiovanni, prof. Vincenzo Nesi, prof. Stefano Pietro Luigi Asperti, prof.ssa Raffaella Messinetti, prof. Massimo Volpe, prof. Sebastiano Filetti, prof. Vincenzo Vullo, prof. Paolo Teofilatto, il Direttore della Scuola degli Studi Avanzati: prof.ssa Irene Bozzoni i Prorettori: prof. Teodoro Valente, prof. Gianni Orlandi, prof. Bruno Botta, prof.ssa Tiziana Pascucci, il Consigliere: prof. Antonello Biagini.

Assenti giustificati: prof. Enrico Elio Del Prato.

Assenti: il Rappresentante degli studenti Francesco Mosca.

Il Presidente, constatata l'esistenza del numero legale, dichiara l'adunanza validamente costituita ed apre la seduta.

.....**o m i s s i s**

no.5



Senato
Accademico

Seduta del

19 SET. 2017

SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA
Area Offerta Formativa e Diritto allo Studio
Settore Stage e Tirocini
Il Capo Settore
Sicra Viviana Adriani

Area Offerta Formativa e Diritto allo Studio
Il Direttore
Dott.ssa Gianna Scattolon

CONVENZIONE QUADRO SAPIENZA - FONDAZIONE CRUI. PROGRAMMA DI TIROCINI CURRICULARI MAECI-MIUR E UNIVERSITA' ITALIANE

Il Presidente sottopone all'attenzione del Senato Accademico la seguente relazione predisposta dal Settore Tirocini dell'Area Offerta Formativa e Diritto allo Studio.

La stipula della Convenzione Quadro tra Sapienza e la Fondazione CRUI per la realizzazione di "Programmi di tirocinio", firmata dal Rettore il 23 giugno 2017, è stata autorizzata dal Senato Accademico il 20 aprile 2017 e dal Consiglio di Amministrazione l'8 giugno 2017.

Tale convenzione reca un accordo-quadro tra le singole Università e la Fondazione CRUI per l'attivazione di programmi di tirocini curriculari ed extracurriculari post-titolo di qualità a favore di studenti e neolaureati di alto profilo, da realizzarsi presso soggetti con i quali la Fondazione CRUI abbia definito apposita convenzione. La Fondazione CRUI ha infatti sottoscritto, nell'interesse delle Università italiane, Convenzioni per "Programmi di tirocinio" con amministrazioni pubbliche e aziende private per l'attivazione di tirocini curriculari ed extracurriculari post-titolo destinati a studenti universitari e laureati. Tali programmi vengono di volta in volta proposti e sottoscritti per accettazione dalle singole Università secondo quanto attiene alle proprie necessità.

In data 17 luglio scorso, è pervenuta alla nostra Amministrazione una nota via mail con la quale la Fondazione CRUI informa che in data 22 giugno 2017 è stata sottoscritta una nuova Convenzione MAECI-MIUR - Fondazione CRUI, (allegata alla relazione) per la realizzazione di un Programma di tirocini curriculari presso le Sedi estere del MAECI e in particolare:

- Ambasciate e Rappresentanze permanenti presso Organizzazioni Internazionali;
- Uffici Consolari di I categoria;
- Istituti Italiani di Cultura;
- Istituzioni scolastiche italiane all'estero.

I tirocini avranno durata di 3 mesi, prorogabili di un ulteriore mese e prevedono un rimborso spese per il singolo tirocinante di 300 euro mensili erogati dall'Università, anche a valere sulle assegnazioni ministeriali del Fondo per il sostegno dei giovani e la mobilità degli studenti.

Pertanto, sentito il Direttore dell'Area per l'Internazionalizzazione, Dott.ssa Maria Ester Scarano il rimborso spese per i tirocinanti potrà essere predisposto dall'Area Offerta Formativa e Diritto allo Studio, previa variazione di bilancio, utilizzando le somme disponibili a valere sul Fondo Giovani di cui alla L.170/2003 e al DM n. 198/2003, in base a quanto previsto dal DM n. 976 del 29 dicembre 2014.

10.5



SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

Senato
Accademico

Seduta del

19 SET. 2017

~~SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA~~
~~Area Offerta Formativa e Diritto allo Studio~~
~~Stages e Tirocini~~
~~Il Capo Settore~~
~~Sig.ra Mariana Adriani~~

~~Area Offerta Formativa e Diritto allo Studio~~
~~Direttore~~
~~Dott.ssa Giulietta Chiacchiera~~

Tutto ciò premesso, il Presidente invita il Senato Accademico a deliberare.

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE:

Convenzione Quadro tra la Fondazione CRUI e le Università per la realizzazione di "Programmi di tirocinio"

Convenzione MAECI-MIUR-Fondazione CRUI

Programma di tirocini curriculari MAECI-MIUR e Università Italiane



Senato
Accademico

Seduta del

19 SET. 2017

.....MISSIS.....

DELIBERAZIONE N. 235/17

IL SENATO ACCADEMICO

- Visto lo Statuto della Sapienza Università di Roma emanato con D.R. n. 3689 del 29 ottobre 2012;
- Letta la relazione istruttoria;
- Vista la Convenzione Quadro tra la Fondazione CRUI e le Università per la realizzazione di "Programmi di tirocinio";
- Vista la Convenzione MAECI-MIUR-Fondazione CRUI;
- Visto il Programma di tirocini curriculari MAECI-MIUR e Università Italiane;
- Presenti e votanti 23: con voto unanime espresso nelle forme di legge dal Rettore, dal Pro Rettore Vicario e dai Senatori: Lippolis, Alfonzetti, Benvenuto, Biffoni, Catucci, Cerutti, Ciancaglini, Cirillo, D'Angelo, De Vito, Fucile, Piras, Rota, Torrisi, Zicari, D'Addio, Maioli, Ferri, Carlini, Cofone, Folchi

DELIBERA

di autorizzare la sottoscrizione del "Programma di tirocini curriculari MAECI-MIUR e Università Italiane;".

Letto e approvato seduta stante per la sola parte dispositiva.

IL SEGRETARIO
Carlo Musto D'Amore

IL PRESIDENTE
Eugenio Gaudio

.....MISSIS.....



SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

***Convenzione quadro
Fondazione CRUI – Sapienza Universita' di Roma
per la realizzazione di Programmi di tirocinio***

L’Università degli Studi di Roma "La Sapienza", Piazzale Aldo Moro, 5 - 00185 Roma , P. IVA 02133771002 - d’ora in avanti denominata “Università” - rappresentata dal Magnifico Rettore Prof. Eugenio Gaudio, nato a Cosenza (CS), il 15/09/1956

e

la Fondazione CRUI per le Università Italiane, P.zza Rondanini, 48, Roma, codice fiscale 97240790580 - d’ora in avanti denominata “Fondazione CRUI” rappresentata dal Presidente, Prof. Gaetano Manfredi, nato a Ottaviano (NA), il 04/01/1964

VISTO l’articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 e il decreto interministeriale 25 marzo 1998, n. 142 contenente disposizioni in materia di tirocini;

VISTO l’articolo 2 del decreto legge 28 giugno 2013, n. 76, (così come convertito in Legge 9 agosto 2013, n. 99) contenente disposizioni in materia di tirocini;

VISTI i regolamenti regionali che hanno dato attuazione all’Accordo adottato dalla Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano del 24 gennaio 2013, in applicazione dell’art.1, c.34, legge 28 giugno 2012, n.92, in ordine alla regolamentazione dei tirocini;

CONSIDERATO che la Fondazione CRUI rappresenta le Università italiane, ne coordina le attività e ha lo scopo di affiancare e sostenere la Conferenza dei Rettori e il sistema universitario nazionale nelle azioni volte a confermare ed ampliare il ruolo strategico delle Università nella società e per la società (articolo 3, Statuto della Fondazione CRUI);

CONSIDERATO che la Fondazione CRUI ritiene di estremo interesse e utilità la possibilità di offrire posti di tirocinio a studenti e laureati particolarmente meritevoli presso enti pubblici e privati;

CONSIDERATO che la Fondazione CRUI ha sottoscritto, nell’interesse delle Università italiane, Convenzioni per “Programmi di tirocinio” con amministrazioni pubbliche e aziende private per l’attivazione di tirocini curriculare ed extracurriculare post-titolo destinati a studenti universitari e laureati e che tali Programmi vengono di volta in volta proposti e sottoscritti per accettazione dalle singole Università secondo quanto attinente alle proprie necessità;

CONSIDERATO che l’Università è interessata all’attività che può essere sviluppata dalla Fondazione CRUI per la realizzazione di tirocini;

CONSIDERATO che sussistono singole convenzioni tra l’Università e la Fondazione CRUI, le quali sono riconosciute dalle parti come integralmente sostituite dalla presente Convenzione quadro e costituiscono di essa i relativi Programmi di tirocinio;

CONSIDERATO che l’Università e la Fondazione CRUI ritengono opportuno e conveniente regolamentare i propri rapporti in materia.

CONVENGONO QUANTO SEGUE

Art. 1

Le premesse fanno parte integrante della presente convenzione.

Art. 2 - Definizioni

Nella presente Convenzione per “Soggetto promotore” si intende l’Università e per “Soggetto ospitante” si intende il soggetto presso il quale viene realizzato il tirocinio.

Art. 3 – Finalità della presente convenzione

Realizzazione di programmi di tirocini curriculare ed extracurriculare post-titolo promossi dalla Fondazione CRUI presso enti ospitanti selezionati, rivolti a studenti e neolaureati di alto profilo degli Atenei associati CRUI e aderenti alla presente convenzione.

Art. 4 – Oggetto

1. La presente convenzione disciplina un accordo-quadro tra l’Università e la Fondazione CRUI per l’attivazione di programmi di tirocini curriculare ed extracurriculare post-titolo di qualità a favore di studenti e neolaureati di alto profilo, da realizzarsi presso soggetti con i quali la Fondazione CRUI abbia definito apposita convenzione.
2. Ai sensi della normativa vigente i singoli tirocini dovranno essere accompagnati da apposito progetto formativo, che dovrà essere sottoscritto dai rappresentanti del Soggetto promotore e del Soggetto ospitante, nonché dal tirocinante.
3. Il tirocinio non può in alcun modo e a nessun effetto configurarsi come rapporto di lavoro, né può dar luogo ad aspettative di futuri rapporti lavorativi. Non sono inoltre configurabili pretese del tirocinante in ordine ai contenuti, alle modalità ed ai risultati del tirocinio o in ordine alle spese ed agli eventuali inconvenienti che esso potrebbe comportare a carico del tirocinante.
4. Ai sensi della normativa vigente, i tirocini extracurriculare post-titolo dovranno prevedere un’indennità per il tirocinante in linea con quanto indicato all’interno del regolamento regionale di riferimento.

Art. 5 – Compiti del soggetto promotore

1. Cura la preselezione dei candidati interessati a svolgere un tirocinio. La preselezione avviene attraverso la verifica, per ogni candidatura, della sussistenza dei requisiti minimi specificati in ogni singolo bando. L’Università accerta, inoltre, con le modalità previste dalla legislazione vigente, l’effettiva veridicità delle informazioni inserite nelle candidature.
2. Mantiene i contatti con gli studenti e i laureati ad esso afferenti.
3. Predisponde il progetto formativo, unitamente al Soggetto ospitante, e ne garantisce la piena conformità alle leggi vigenti.

4. Designa il tutor universitario che collabora alla redazione del Progetto formativo, coordina l'organizzazione del percorso di tirocinio, monitora l'andamento del tirocinio garantendo il rispetto di quanto previsto nel Progetto, acquisisce dal tirocinante informazioni in merito all'esperienza svolta ed agli esiti della stessa.
5. Provvede all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e per la responsabilità civile dei tirocinanti.
6. Laddove richiesto, al termine dell'attività rilascia al tirocinante un'attestazione dei risultati, sulla base della scheda di valutazione fornita dal tutor del soggetto ospitante.

Art. 6 – Compiti della Fondazione CRUI

1. Individua gli enti interessati alla realizzazione di Programmi di tirocini curriculare ed extracurriculare post-titolo e stipula apposite convenzioni con tali Soggetti ospitanti.
2. Diffonde le informazioni sui Programmi attivati alle Università partecipanti mediante il proprio sito web.
3. Pubblica nel proprio sito web un bando con le offerte di tirocinio, in cui sono indicati:
 - a) il termine di scadenza e le modalità di presentazione delle domande;
 - b) le sedi ed i relativi posti disponibili per il tirocinio;
 - c) i requisiti richiesti per la partecipazione al programma;
 - d) l'ammontare del rimborso spese;
 - e) ogni altra informazione ritenuta utile dalle parti.
4. Mette a disposizione l'applicativo web per la raccolta delle candidature, la gestione della preselezione del soggetto promotore, la gestione di vincitori e subentri.
5. Partecipa all'attività di valutazione delle candidature preselezionate dalle Università per ciascun bando.
6. Si impegna ad assicurare il collegamento funzionale tra Soggetto promotore e Soggetto ospitante, nelle fasi di candidatura, preselezione, selezione, fino alla comunicazione dei vincitori del bando.
7. Può avvalersi di strutture esterne per la gestione dei Programmi.

Art. 7 – Compiti del soggetto ospitante

1. Affida alla Fondazione CRUI il coordinamento delle Università italiane aderenti alla CRUI che intendono partecipare al Programma stesso.
2. Verifica di possedere requisiti e condizioni adeguate per l'attuazione dei tirocini, nel rispetto della normativa vigente.
3. Designa il tutor *in loco* che è responsabile dell'attuazione del progetto, risponde al tirocinante per la parte organizzativa e formativa del tirocinio e compila e rilascia la scheda finale di valutazione del tirocinante.
4. Sottoscrive il progetto formativo e garantisce la conformità tra quanto espresso in convenzione e quanto richiesto al tirocinante.
5. In caso di incidente ai danni del tirocinante durante lo svolgimento del tirocinio, è chiamato a segnalare l'evento agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero di polizza sottoscritta contenuta nel Progetto formativo) e al soggetto promotore, entro i termini previsti dalla normativa vigente.
6. Segnala altresì al Soggetto promotore eventuali comportamenti lesivi di propri interessi o diritti tenuti dal tirocinante.
7. Si impegna a non interrompere il tirocinio in assenza di giusta causa o di giustificato motivo.

Art. 8 – Norme per il tirocinante

Durante lo svolgimento del tirocinio il tirocinante è tenuto a:

- svolgere le attività previste dal progetto formativo, osservando gli orari concordati e rispettando le indicazioni fornite dai tutor;
- rispettare le norme in materia di igiene, salute e sicurezza dei luoghi di lavoro;
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni e conoscenze in merito ai processi produttivi e prodotti acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;
- non tenere comportamenti lesivi di diritti o interessi del Soggetto ospitante, pena la possibilità, per il soggetto ospitante stesso, di sospendere e/o interrompere lo svolgimento del tirocinio;
- non risolvere anticipatamente il tirocinio se non per motivata ragione, e in tal caso darne comunicazione scritta al Soggetto promotore e al Soggetto ospitante, con un preavviso di almeno 7 giorni.

Art. 9 – Progetto formativo

Ciascun tirocinio è formalizzato per mezzo di un Progetto formativo sottoscritto dall'interessato, dal tutor del soggetto promotore e dal tutor del soggetto ospitante. Esso dovrà riportare, oltre all'anagrafica dei soggetti coinvolti, tutte le modalità di svolgimento del tirocinio e, in particolare, contenuto, finalità, sede e durata del tirocinio, nonché i dettagli delle coperture assicurative. Il Progetto formativo conterrà, inoltre, gli impegni che il tirocinante dovrà rispettare durante lo svolgimento del tirocinio.

Art. 10 – Trattamento dati

1. La Fondazione CRUI è titolare del trattamento dei dati personali forniti dai candidati nel corso del processo di selezione ai sensi della legislazione vigente.
2. I dati personali forniti o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della Convenzione saranno trattati dalle Parti esclusivamente per le finalità della stessa, mediante consultazione, elaborazione, interconnessione, raffronto con altri dati e/o ogni ulteriore elaborazione manuale e/o automatizzata e, inoltre, per fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima o aggregata, tramite comunicazione a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali.

Art. 11 – Contribuzione spese

L'Università si impegna a contribuire alle spese di gestione e di selezione sostenute dalla Fondazione CRUI per le attività di coordinamento e di raccordo delle diverse Università finalizzate alla realizzazione del Programma, mediante un contributo annuale che viene fissato come segue:

- € 1.100,00 fino a 25 candidati preselezionati dall'Università
- € 2.200,00 fino a 50 candidati preselezionati dall'Università
- € 4.400,00 fino a 100 candidati preselezionati dall'Università
- € 1.100,00 per ogni 50 candidati preselezionati dall'Università oltre i 100

Art. 12 - Durata

La presente convenzione ha durata di tre anni ed è rinnovabile previo accordo scritto tra le Parti.

Art. 13 - Referenti

1. I referenti operativi dell'attuazione della presente convenzione saranno:
 - per l'Università: Viviana Adriani; tel. 0649912585, e-mail placement@uniroma1.it;
 - per la Fondazione CRUI: Francesca Romana Decorato, tel. 06 68441505, e-mail tirocini@fondazionecrui.it.
2. I nominativi dei referenti potranno essere modificati tramite comunicazione ufficiale tra le parti.

Art. 14 - Riservatezza

Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", il Soggetto promotore e la Fondazione CRUI dichiarano reciprocamente di essere informati e di acconsentire, espressamente, che i dati personali, concernenti i firmatari della presente convenzione, comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della convenzione, saranno trattati esclusivamente per le finalità della convenzione stessa. Titolari del trattamento sono la Fondazione CRUI e il soggetto promotore.

Art. 15 - Rinvio

Per quanto non espressamente disposto nella presente convenzione si rimanda alla normativa vigente.

Art. 16 - Controversie

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in merito all'interpretazione e/o esecuzione della presente convenzione, è esclusivamente competente l'autorità giudiziaria del Foro di Roma.

Data 23 Giugno 2017

Il Presidente della Fondazione CRUI

Prof. Gaetano Manfredi

Il Magnifico Rettore (o chi ne fa le veci)

Prof. Eugenio Gaudio



Ministero degli Affari Esteri
e della Cooperazione Internazionale

Ministero dell'Istruzione
dell'Università e della Ricerca

Fondazione
CRUI



CONVENZIONE

Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Piazzale della Farnesina 1, Roma, d'ora in avanti denominato "MAECI"

e

Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Viale Trastevere 76/a, Roma, d'ora in avanti denominato "MIUR"

e

la Fondazione CRUI per le Università italiane, Piazza Rondanini 48, Roma, d'ora in avanti denominata "Fondazione CRUI"

premesso:

- che i tirocini curriculari regolati dalla presente Convenzione, di seguito denominati "tirocini", potranno essere svolti presso i seguenti Uffici, di seguito collettivamente denominati "Sedi all'estero":
 - Ambasciate e Rappresentanze permanenti presso Organizzazioni Internazionali, di seguito "Rappresentanze diplomatiche";
 - Uffici Consolari di I categoria, di seguito "Consolati";
 - Istituti Italiani di Cultura, di seguito "IIC";
 - istituzioni scolastiche italiane all'estero, di seguito "Scuole italiane all'estero".
- che il MIUR ritiene compatibile con tale iniziativa l'utilizzo da parte delle Università di eventuali risorse ancora disponibili a valere sulle assegnazioni del Fondo per il sostegno dei giovani e la mobilità degli studenti di cui al DM 976/2014-2016 a copertura degli oneri derivanti dal cofinanziamento dei programmi di tirocinio internazionale a carico delle Università statali e non statali;
- che ove stabilito da vigenti disposizioni normative ciascuna Sede all'estero ospitante, nell'ambito delle risorse iscritte nel proprio bilancio, può cofinanziare i tirocini nella misura del 50% del rimborso spese forfettario accordato allo studente;
- che al tirocinante spetta un rimborso forfettario delle spese sostenute nella misura minima pari a 300 euro mensili;
- che i programmi di tirocinio promossi dalle Università partecipanti prevedono il riconoscimento di almeno 1 credito formativo universitario (CFU) per ciascun mese di attività, ferma restando la valutazione del periodo formativo di competenza degli Atenei di riferimento;



*Ministero degli Affari Esteri
e della Cooperazione Internazionale*

*Ministero dell'Istruzione
dell'Università e della Ricerca*



**Fondazione
CRUI**

- che l’Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, di seguito AICS, può cofinanziare, nell’ambito delle risorse iscritte nel proprio bilancio, tirocini curriculari svolti secondo le modalità e i principi previsti dalla presente Convenzione presso proprie sedi all’esteri (di seguito “Sedi AICS”);
- che il preminente collegamento dei tirocini curriculari con le carriere internazionali rende opportuno offrire i tirocini presso le Rappresentanze diplomatiche e i Consolati, a studenti che abbiano intrapreso uno dei corsi di laurea magistrale o a ciclo unico previsti dall’articolo 3, comma 1, lettera c) del DPCM 1 aprile 2008, n. 72, recante la disciplina per il concorso di accesso alla carriera diplomatica;
- che i tirocini curriculari presso gli IIC e presso le Scuole italiane all’esteri verranno offerti agli studenti che frequentano corsi di laurea magistrale o a ciclo unico;
- che la Fondazione CRUI ha lo scopo di affiancare e sostenere la Conferenza dei Rettori e il sistema universitario nazionale nelle azioni volte a confermare ed ampliare il ruolo strategico delle università nella società e per la società;
- che la Fondazione CRUI ritiene importante e d’interesse la possibilità offerta dal MAECI a studenti particolarmente meritevoli di effettuare brevi periodi di tirocinio curricolare presso le Sedi all’esteri;
- che si è già svolta una collaborazione proficua tra MAECI, MIUR e Fondazione CRUI, nel quadro degli intensi rapporti tra le Università italiane e il MAECI, da ultimo con l’esperienza dei tirocini di cui all’articolo 18, comma 4, del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7 e della relativa Convenzione MAECI - MIUR - Fondazione CRUI sottoscritta l’11 giugno 2015;

Convengono quanto segue:

Art. 1. Oggetto.

1. Le premesse e gli allegati fanno parte integrante della presente Convenzione.
2. Oggetto della presente Convenzione è la realizzazione di un Programma di tirocini curriculari presso le Sedi all’esteri, d’ora in avanti “Programma”.
3. Il Programma è promosso da Università o da altri istituti di istruzione universitaria abilitati al rilascio di titoli accademici.
4. Il Programma mira a integrare il percorso formativo universitario e a far acquisire allo studente una conoscenza diretta e concreta delle attività istituzionali svolte dal MAECI presso le Sedi all’esteri.

Art. 2. Compiti della Fondazione CRUI.

1. Il MAECI e il MIUR affidano alla Fondazione CRUI la gestione organizzativa del Programma, ivi compresi il coordinamento delle Università italiane che partecipano

all'iniziativa, nonché gli adempimenti connessi con il bando per la selezione dei tirocinanti.

2. La Fondazione CRUI diffonde le informazioni sul Programma alle Università partecipanti mediante il proprio sito internet e adegua l'applicativo web approntato in applicazione della Convenzione stipulata l'11 giugno 2015 alle procedure previste dalla presente Convenzione. La Fondazione CRUI e le singole Università possono utilizzare forme aggiuntive di divulgazione, senza oneri a carico dei Ministeri.
3. La Fondazione CRUI presiede la Commissione di cui all'articolo 7.

Art. 3. Compiti del MAECI.

1. Ai fini dell'indicazione nel bando di cui all'articolo 6, il MAECI comunica alla Fondazione CRUI, laddove possibile tramite l'applicativo di cui all'articolo 2, comma 2:
 - a) le Sedi all'estero dove possono svolgersi i tirocini;
 - b) il numero dei tirocinanti che ciascuna Sede all'estero può ospitare;
 - c) la descrizione dei compiti richiesti a ogni tirocinante;
 - d) l'eventuale seconda lingua, richiesta quale requisito di partecipazione, da ciascuna sede;
 - e) per ciascuna Sede all'estero, l'eventuale messa a disposizione di un alloggio gratuito, nei termini stabiliti dall'articolo 11;
 - f) ove necessario, il nominativo del tutor in loco nonché tutte le informazioni indispensabili per la compilazione del progetto formativo da parte degli Atenei, per ciascun posto messo a bando.
2. Il MAECI partecipa al processo di selezione dei tirocinanti secondo quanto previsto dalla presente Convenzione e fornisce alle Sedi all'estero indicazioni per il miglior esito del Programma.
3. In caso di adesione alla presente Convenzione ai sensi dell'articolo 17, l'AICS assume gli obblighi regolati dal presente articolo, limitatamente ai tirocini svolti presso le Sedi AICS.

Art. 4. Compiti delle Università.

1. Ciascuna Università che intende partecipare al Programma stipula con la Fondazione CRUI una convenzione che fissa compiti, oneri e responsabilità dei contraenti.
2. La Fondazione CRUI si riserva di rendere operativa la presente Convenzione solo a seguito della stipula di almeno 10 convenzioni ai sensi del comma precedente.
3. Le Università curano la preselezione dei candidati interessati a svolgere un tirocinio. La preselezione avviene attraverso la verifica, per ogni candidatura, della sussistenza dei requisiti previsti dall'articolo 5 e della corrispondenza del profilo con la "job description" richiesta. L'Università accerta, con le modalità previste dalla legislazione vigente, l'effettiva veridicità della domanda dell'interessato.
4. La preselezione da parte dell'Università, realizzata sull'applicativo di cui all'articolo 2, comma 2, è completata entro il termine previsto dal bando di cui all'articolo 6 e riguarda le domande per le quali sussistono i requisiti. La preselezione consiste nella

verifica dei requisiti di partecipazione al Programma, anche attraverso l'acquisizione di dichiarazioni sostitutive di certificazione.

5. L'Università redige il progetto formativo di ogni tirocinante, in coerenza con il piano di studi e secondo quanto stabilito dalla presente Convenzione, in particolare all'art. 8.
6. L'Università provvede all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e per la responsabilità civile dei tirocinanti secondo quanto stabilito dall'articolo 12.

Art. 5. Requisiti di partecipazione al Programma.

1. Possono partecipare al Programma gli studenti che, alla data di scadenza del bando, possiedono i seguenti requisiti:
 - a. cittadinanza italiana;
 - b. non essere stati condannati per delitti non colposi, anche con sentenza di applicazione della pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non essere in atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi;
 - c. non essere destinatari di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di sicurezza o di misure di prevenzione;
 - d. nel caso di tirocini presso le Rappresentanze diplomatiche o presso i Consolati, di essere iscritti a uno dei corsi di laurea magistrale o a ciclo unico previsti dall'articolo 3, comma 1, lettera c) del DPCM 1 aprile 2008, n. 72, recante la disciplina per il concorso di accesso alla carriera diplomatica;
 - e. nel caso di tirocini presso gli IIC o presso le Scuole italiane all'estero, di essere iscritti a un corso di laurea magistrale o a ciclo unico;
 - f. avere acquisito almeno 60 CFU nel caso delle lauree specialistiche o magistrali e almeno 230 CFU nel caso delle lauree magistrali a ciclo unico;
 - g. avere una conoscenza, certificata dall'Università o da organismo ufficiale di certificazione, della lingua inglese a livello B2 del quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER) e, se richiesto dalla Sede all'estero ospitante, di una seconda lingua straniera;
 - h. avere riportato una media delle votazioni finali degli esami non inferiore a 27/30;
 - i. avere un'età non superiore ai 28 anni.
2. La perdita di uno dei requisiti elencati al comma 1, lettere da a. a h., durante lo svolgimento del tirocinio comporta l'immediata conclusione del tirocinio.

Art. 6. Pubblicazione delle offerte di tirocinio.

1. Sulla base delle informazioni ricevute dal MAEICI e dalle Università, la Fondazione CRUI pubblica nel proprio sito web un bando con le offerte di tirocinio.
2. Il bando indica:
 - a. il termine di scadenza e le modalità di presentazione delle domande;
 - b. le Università che aderiscono e finanziano i tirocini;
 - c. le Sedi all'estero interessate e i relativi posti disponibili per il trimestre;

- d. l'eventuale possibilità di usufruire di alloggio gratuito, nei termini stabiliti dall'articolo 11;
 - e. la descrizione delle attività previste per ogni tirocinio;
 - f. i requisiti richiesti per la partecipazione al Programma;
 - g. l'ammontare minimo del rimborso spese;
 - h. il numero minimo di Sedi all'estero per i quali gli studenti devono presentare domanda;
 - i. ogni altra informazione ritenuta utile dalle parti.
3. Per partecipare al Programma lo studente presenta domanda in modalità telematica alla Fondazione CRUI, attraverso l'applicativo di cui all'articolo 2, comma 2.

Art. 7. Modalità di selezione dei candidati.

1. Una Commissione di cinque membri, nominata dal Presidente della Fondazione CRUI, di cui uno designato dal MAECI e uno dal MIUR, seleziona i tirocinanti da destinare a ciascuna Sede all'estero indicata dal bando. Le riunioni della Commissione sono convocate dal Presidente della Fondazione CRUI o da un suo delegato, che la presiede. Se, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 17, sono offerti tirocini presso Sedi AICS, la Commissione è integrata da un membro designato dall'AICS.
2. La Fondazione CRUI comunica l'esito delle selezioni - consistente in una graduatoria di candidati idonei per ciascuna sede e/o Ufficio - al MAECI per ulteriore comunicazione alle Sedi all'estero interessate. Il MAECI può esprimere osservazioni entro 15 giorni dalla data di ricezione della comunicazione, ferma restando l'esclusione in qualsiasi momento dal Programma di persone che avessero rese dichiarazioni false o mendaci.
3. Trascorsi i 15 giorni di cui al comma precedente, gli esiti delle selezioni sono comunicati alle Università, che informano i candidati selezionati e redigono il progetto formativo. In base alla graduatoria finale il MAECI comunica gli studenti selezionati alle Sedi all'estero e il MIUR comunica alle Università l'importo del finanziamento ai fini dell'assegnazione delle borse agli studenti.
4. In caso di adesione dell'AICS alla presente Convenzione ai sensi dell'art. 17, le comunicazioni della Fondazione CRUI di cui al comma 2 del presente articolo sono indirizzate anche al referente indicato dall'AICS, per la sola parte riguardante i candidati selezionati per le Sedi dell'Agenzia.

Art. 8. Progetto formativo, impegni ed obblighi.

1. Ciascun tirocinio curriculare è disciplinato da un progetto formativo sottoscritto dallo studente, dal tutor delegato dall'Università e dal tutor in loco individuato dalla Sede all'estero ospitante.
2. Il progetto formativo include:
 - a) le attività, descritte in termini generali, che il tirocinante sarà chiamato a svolgere presso la Sede all'estero di destinazione, anche ai fini dell'eventuale compilazione e rilascio del *Diploma Supplement*, nonché l'impegno del tirocinante di portarle a termine;

- b) il numero di CFU che saranno riconosciuti al termine dell'attività da parte dell'Università di appartenenza;
- c) l'impegno del tirocinante a osservare le seguenti regole:
- rispettare le norme in materia di salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro, applicate nella sede all'estero dove si svolge il tirocinio, ai sensi del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, sulla base delle informazioni ricevute dal tutor in loco;
 - mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, alle informazioni o alle conoscenze acquisite, secondo le istruzioni impartite dal tutor in loco;
 - attenersi nel Paese dove si svolge il tirocinio alle disposizioni di sicurezza fornite dal MAECI e dalla Sede all'estero;
 - rispettare le disposizioni del Codice di comportamento di cui al DPR 62/2013 e del Codice MAECI di cui al D.M. n. 1600/1759 del 18 settembre 2014, nonché le leggi e gli usi locali secondo le indicazioni del tutor in loco.
3. Il progetto formativo comprende la seguente dichiarazione liberatoria, sottoscritta espressamente dal tirocinante: "Il tirocinio curriculare svolto presso la Sede all'estero non può in alcun modo ed a nessun effetto configurarsi come rapporto di lavoro, né può dar luogo a pretese di compensi ulteriori rispetto al rimborso delle spese regolato dalla Convenzione stipulata tra MAECI, MIUR e CRUI, il cui contenuto si intende interamente qui trascritto e conosciuto dalle parti, o ad aspettative di futuri rapporti lavorativi.".
4. La Sede all'estero informa l'Università del mancato rispetto da parte dello studente degli impegni di cui al comma 2 del presente articolo.

Art. 9. Durata, crediti formativi universitari, assenze.

1. I tirocini curricolari hanno la durata di tre mesi, prorogabili di un ulteriore mese d'intesa fra la Sede ospitante e l'Università di provenienza dello studente.
2. I tirocini comportano il riconoscimento di almeno 1 credito formativo universitario (CFU) per ciascun mese di attività effettiva, ferma restando la valutazione del periodo formativo di competenza degli Atenei di riferimento.
3. Il tirocinante può assentarsi per non più di 6 giorni lavorativi a trimestre, con l'accordo del tutor in loco.

Art. 10. Rimborso spese.

1. Al tirocinante spetta un rimborso forfettario delle spese sostenute nella misura minima di 300 euro mensili, pagati dall'Università di appartenenza anche a valere sulle assegnazioni ministeriali del Fondo per il sostegno dei giovani e la mobilità degli studenti.
2. I costi derivanti dall'applicazione della presente Convenzione sono limitati agli stanziamenti delle Parti, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica. Ove stabilito da vigenti disposizioni normative, il tirocinio può essere cofinanziato dalla Sede all'estero nell'ambito delle risorse iscritte nel proprio bilancio. In tal caso, le quote da corrispondere allo studente sono ugualmente ripartite nella misura del 50%,

salvo diverso accordo fra la Sede ospitante e l'Università di provenienza del tirocinante e comunque nel rispetto dell'ammontare minimo stabilito al comma 1.

Art. 11. Alloggio gratuito.

1. La Sede all'estero ospitante può mettere a disposizione dello studente un alloggio gratuito quale beneficio aggiuntivo al rimborso spese previsto.
2. Ove stabilito dalla normativa vigente, la Sede all'estero può imputare l'utilizzo dell'alloggio gratuito come quota di cofinanziamento. In tal caso, la rinuncia dell'alloggio da parte del tirocinante esonera la Sede all'estero dal pagamento di un rimborso monetario.
3. L'utilizzo di un alloggio demaniale non deve produrre costi aggiuntivi per l'erario. Il tirocinante è tenuto a custodire l'alloggio con diligenza ed è responsabile dei beni in esso contenuti. Egli si fa carico delle spese ordinarie d'uso per il periodo di utilizzo.

Art. 12. Assicurazioni

1. L'Università assicura i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro e per la responsabilità civile per tutta la durata del tirocinio. Le coperture assicurative devono riguardare anche le attività eventualmente svolte dallo studente al di fuori della Sede all'estero ospitante che rientrino nel progetto formativo.
2. L'Università inoltra alla Sede all'estero ospitante e al tirocinante la copia o gli estremi della polizza assicurativa sottoscritta a beneficio dello studente.
3. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, la Sede all'estero ospitante ne dà tempestiva comunicazione all'Università e fa pervenire la documentazione prevista dalla polizza.
4. Per i Paesi non appartenenti all'Unione Europea, qualora non vi abbia provveduto l'Università, il tirocinante che accetta la sede assegnata deve munirsi, prima della partenza, di una polizza sanitaria valida nel Paese di destinazione, per tutta la durata del tirocinio. Copia della polizza sanitaria è trasmessa o consegnata al tutor in loco. La mancanza o il venir meno della polizza sanitaria comportano l'esclusione dal Programma e l'immediata conclusione del tirocinio eventualmente iniziato.

Art. 13. Svolgimento del tirocinio.

1. L'attività svolta dal tirocinante è organizzata e vigilata dal tutor in loco.
2. Il tutor in loco compila la scheda finale di valutazione dello studente, secondo il modello concordato con l'Università.

Art. 14. Interruzione del tirocinio.


1. La Sede all'estero ospitante comunica all'Università e all'interessato l'eventuale interruzione del tirocinio e le motivazioni sottese.



Ministero degli Affari Esteri
e della Cooperazione Internazionale



Ministero dell'Istruzione
dell'Università e della Ricerca



Fondazione
CRUI

2. E' comunque causa di interruzione del tirocinio ogni comportamento che, nella valutazione della Sede all'estero ospitante, non sia conforme a quanto previsto dalla presente Convenzione.
3. Il Capo della Rappresentanza diplomatica, il titolare della Sede all'estero dove si svolge il tirocinio o il MAECI possono disporre in qualsiasi momento il rientro dei tirocinanti per ragioni di sicurezza o di opportunità, anche avuto riguardo ai rapporti con le autorità del Paese di svolgimento del tirocinio.
4. Il tirocinio può essere interrotto dallo studente.
5. In caso di interruzione del tirocinio lo studente ha comunque diritto al rimborso spese di cui all'articolo 10, comma 1, per il periodo di effettivo svolgimento del tirocinio. Il riconoscimento dei CFU è commisurato ai giorni di effettivo svolgimento di tirocinio.

Art. 15. Trattamento dei dati.

1. La Fondazione CRUI è titolare del trattamento dei dati personali forniti dai candidati nel corso del processo di selezione ai sensi della legislazione vigente.
2. I dati personali forniti o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della presente Convenzione saranno trattati dalle Parti esclusivamente per le finalità della stessa, mediante consultazione, elaborazione, interconnessione, raffronto con altri dati e/o ogni ulteriore elaborazione manuale e/o automatizzata e, inoltre, per fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali.

Art.16. Referenti.

1. Ciascuna Parte designa un referente per l'attuazione della presente Convenzione nelle persone di:
 - a) per il MAECI: il capo pro-tempore dell'Ufficio V della Direzione Generale per le Risorse e l'Innovazione;
 - b) per il MIUR: il capo pro-tempore dell'ufficio V della Direzione generale per lo studente, lo sviluppo e l'internazionalizzazione della formazione superiore
 - c) per la Fondazione CRUI: il Direttore Generale o suo delegato.
2. Ciascuna Parte può modificare il proprio referente con comunicazione indirizzata alle altre Parti.

Art. 17. Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo

1. L'AICS può aderire alla presente Convenzione mediante comunicazione, indirizzata ai firmatari della stessa.
2. La comunicazione di adesione dell'AICS specifica quanto segue:
 - a) i corsi di laurea ai quali devono essere iscritti i candidati;
 - b) un referente per l'attuazione della presente Convenzione, di cui all'articolo 16.
3. In caso di adesione ai sensi del presente articolo, le Sedi AICS sono considerate "Sedi all'estero" agli effetti della presente Convenzione.



Ministero degli Affari Esteri
e della Cooperazione Internazionale



Ministero dell'Istruzione
dell'Università e della Ricerca



Fondazione
CRUI

4. La quota di cofinanziamento di cui all'articolo 10, comma 2, resta a carico del bilancio dell'Agenzia.

Art. 18. Foro competente ed acquisto di efficacia.

1. Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che dovesse insorgere dall'applicazione o interpretazione della presente Convenzione. Qualora non fosse possibile raggiungere un tale accordo, il Foro competente a dirimere la controversia sarà quello di Roma.
2. La presente Convenzione acquista efficacia al momento della firma.

Roma, 8 giugno 2017

Il Segretario Generale
del Ministero degli Affari Esteri
e della Cooperazione Internazionale

Ambasciatore Elisabetta Belloni

Firmato Digitalmente da/Signed by:

ELISABETTA BELLONI.....

In Data/On Date:

giovedì 8 giugno 2017 16:49:49

Il Capo del Dipartimento per la formazione
superiore e per la ricerca del Ministero
dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Prof. Marco Mancini



Firmato digitalmente
da: MANCINI MARCO.....
C=IT
O=MINISTERO
ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E
RICERCA/80185250588

Il Presidente della Fondazione CRUI
per le Università Italiane

Prof. Gaetano Manfredi

Firmato digitalmente da.....

Gaetano MANFREDI


O = Conferenza dei Rettori delle Universita'

italiane

T = Presidente

C = IT

Data e ora della firma: 09/06/2017 16:36:23



PROGRAMMA DI TIROCINI CURRICULARI MAECI-MIUR e UNIVERSITÀ ITALIANE

1. Obiettivi

Il “*Programma di tirocino MAECI-MIUR-Università Italiane*”, da ora in poi “Programma”, costituisce una collaborazione fra il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e le Università Italiane, attraverso il supporto organizzativo della Fondazione CRUI, per la realizzazione di tirocini curriculari presso le Sedi all’estero del MAECI. Il Programma si propone di integrare il percorso formativo universitario e far acquisire allo studente una conoscenza diretta e concreta delle attività istituzionali svolte dal MAECI presso le Sedi all’estero.

2. Sedi

i tirocini curriculari potranno essere svolti presso i seguenti Uffici, di seguito collettivamente denominati “Sedi all’estero”:

- Ambasciate e Rappresentanze permanenti presso Organizzazioni Internazionali, di seguito “Rappresentanze diplomatiche”;
- Uffici Consolari di I categoria, di seguito “Consolati”;
- Istituti Italiani di Cultura, di seguito “IIC”;
- istituzioni scolastiche italiane all’estero, di seguito “Scuole italiane all’estero”.

3. Destinatari

Potranno partecipare al Programma, in base alle esigenze specifiche di volta involta indicate nei bandi, studenti delle Università italiane in possesso dei requisiti di accesso indicati al punto 8. I candidati prescelti espleteranno il proprio tirocino presso le sedi all’estero del MAECI e avranno anche il compito di elaborare studi o ricerche utili per gli uffici ospitanti e per la propria tesi o per il proprio percorso formativo (da valutare eventualmente in crediti formativi universitari).

4. Modalità di adesione delle Università

Le Università italiane aderenti alla CRUI interessate ai tirocini, siglano una Convenzione-quadro con la Fondazione CRUI e sottoscrivono il presente Programma, accettandone le condizioni e le modalità di gestione e designando una unità amministrativa interna di riferimento, responsabile della gestione del Programma.

5. Modalità di gestione

Per la gestione dei rapporti con le Università aderenti (promozione delle posizioni disponibili, raccolta candidature, comunicazione esiti delle selezioni, valutazione), il MAECI e il MIUR si avvalgono della Fondazione CRUI quale gestore dell'organizzazione del Programma. La Fondazione CRUI potrà avvalersi di strutture terze per la gestione del Programma.

6. Ricezione offerte di tirocinio e promozione

Le sedi estere individuano il proprio fabbisogno ed inviano le offerte di tirocinio al referente centrale della Convenzione. Le offerte di tirocinio verranno pubblicate periodicamente (minimo una volta all'anno) sul sito della Fondazione CRUI, attraverso bandi di selezione.

7. Raccolta candidature

La Fondazione CRUI raccoglie, sulla base dei bandi pubblicati sul proprio sito e tramite gli appositi uffici delle Università, le candidature di studenti interessati a prendere parte al Programma.

La documentazione richiesta per candidarsi al Programma è la seguente:

- Modulo di candidatura (completo di autocertificazione della veridicità delle informazioni fornite e del rispetto dei requisiti del bando; scelta delle sedi di svolgimento del tirocinio; lettera motivazionale) disponibile sulla pagina web della Fondazione CRUI;
- Curriculum Universitario (piano di studi, media esami, CFU ed elenco degli esami sostenuti);
- Curriculum vitae.

8. Requisiti di accesso

Possono partecipare al Programma gli studenti che, alla data di scadenza del bando, possiedono i seguenti requisiti:

- a. cittadinanza italiana;
- b. non essere stati condannati per delitti non colposi, anche con sentenza di applicazione della pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non essere in atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi;
- c. non essere destinatari di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di sicurezza o di misure di prevenzione;
- d. nel caso di tirocini presso le Rappresentanze diplomatiche o presso i Consolati, di essere iscritti a uno dei corsi di laurea magistrale o a ciclo unico previsti dall'articolo 3, comma 1, lettera c) del DPCM 1 aprile 2008, n. 72, recante la disciplina per il concorso di accesso alla carriera diplomatica;
- e. nel caso di tirocini presso gli IIC o presso le Scuole italiane all'estero, di essere iscritti a un corso di laurea magistrale o a ciclo unico;
- f. avere acquisito almeno 60 CFU nel caso delle lauree specialistiche o magistrali e almeno 230 CFU nel caso delle lauree magistrali a ciclo unico;

- g. avere una conoscenza, certificata dall'Università o da organismo ufficiale di certificazione, della lingua inglese a livello B2 del quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER) e, se richiesto dalla Sede all'estero ospitante, di una seconda lingua straniera;
- h. avere riportato una media delle votazioni finali degli esami non inferiore a 27/30;
- i. avere un'età non superiore ai 28 anni.

La perdita di uno dei requisiti elencati al comma 1, lettere da a. a h., durante lo svolgimento del tirocinio comporta l'immediata conclusione del tirocinio.

9. Pubblicazione delle offerte di tirocinio

1. Sulla base delle informazioni ricevute dal MAECI e dalle Università, la Fondazione CRUI pubblica nel proprio sito web un bando con le offerte di tirocinio.
2. Il bando indica:
 - a. il termine di scadenza e le modalità di presentazione delle domande;
 - b. le Università che aderiscono e finanzianno i tirocini;
 - c. le Sedi all'estero interessate e i relativi posti disponibili per il trimestre;
 - d. l'eventuale possibilità di usufruire di alloggio gratuito, nei termini stabiliti dal punto 14;
 - e. la descrizione delle attività previste per ogni tirocinio;
 - f. i requisiti richiesti per la partecipazione al Programma;
 - g. l'ammontare minimo del rimborso spese;
 - h. il numero minimo di Sedi all'estero per i quali gli studenti devono presentare domanda;
 - i. ogni altra informazione ritenuta utile dalle parti.
3. Per partecipare al Programma lo studente presenta domanda in modalità telematica alla Fondazione CRUI, attraverso lo specifico applicativo.

10. Modalità di selezione dei candidati

1. Una Commissione di cinque membri, nominata dal Presidente della Fondazione CRUI, di cui uno designato dal MAECI e uno dal MIUR, seleziona i tirocinanti da destinare a ciascuna Sede all'estero indicata dal bando. Le riunioni della Commissione sono convocate dal Presidente della Fondazione CRUI o da un suo delegato, che la presiede. Se sono offerti tirocini presso Sedi AICS, la Commissione è integrata da un membro designato dall'AICS.
2. La Fondazione CRUI comunica l'esito delle selezioni - consistente in una graduatoria di candidati idonei per ciascuna sede e/o Ufficio - al MAECI (e in caso di partecipazione anche all'AICS) per ulteriore comunicazione alle Sedi all'estero interessate. Il MAECI può esprimere osservazioni entro 15 giorni dalla data di ricezione della comunicazione, ferma restando l'esclusione in qualsiasi momento dal Programma di persone che avessero rese dichiarazioni false o mendaci.
3. Trascorsi i 15 giorni di cui al comma precedente, gli esiti delle selezioni sono comunicati alle Università, che informano i candidati selezionati e redigono il progetto formativo. In base alla graduatoria finale il MAECI comunica gli studenti selezionati alle Sedi all'estero e il MIUR comunica alle Università l'importo del finanziamento ai fini dell'assegnazione delle borse agli studenti.

11. Progetto formativo, impegni ed obblighi

1. Ciascun tirocinio curriculare è disciplinato da un progetto formativo sottoscritto dallo studente, dal tutor delegato dall'Università e dal tutor in loco individuato dalla Sede all'estero ospitante.
2. Il progetto formativo include:
 - a) le attività, descritte in termini generali, che il tirocinante sarà chiamato a svolgere presso la Sede all'estero di destinazione, anche ai fini dell'eventuale compilazione e rilascio del *Diploma Supplement*, nonché l'impegno del tirocinante di portarle a termine;
 - b) il numero di CFU che saranno riconosciuti al termine dell'attività da parte dell'Università di appartenenza;
 - c) l'impegno del tirocinante a osservare le seguenti regole:
 - rispettare le norme in materia di salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro, applicate nella sede all'estero dove si svolge il tirocinio, ai sensi del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, sulla base delle informazioni ricevute dal tutor in loco;
 - mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, alle informazioni o alle conoscenze acquisite, secondo le istruzioni impartite dal tutor in loco;
 - attenersi nel Paese dove si svolge il tirocinio alle disposizioni di sicurezza fornite dal MAECI e dalla Sede all'estero;
 - rispettare le disposizioni del Codice di comportamento di cui al DPR 62/2013 e del Codice MAECI di cui al D.M. n. 1600/1759 del 18 settembre 2014, nonché le leggi e gli usi locali secondo le indicazioni del tutor in loco.
3. Il progetto formativo comprende la seguente dichiarazione liberatoria, sottoscritta espressamente dal tirocinante: "Il tirocinio curriculare svolto presso la Sede all'estero non può in alcun modo ed a nessun effetto configurarsi come rapporto di lavoro, né può dar luogo a pretese di compensi ulteriori rispetto al rimborso delle spese regolato dalla Convenzione stipulata tra MAECI, MIUR e CRUI, il cui contenuto si intende interamente qui trascritto e conosciuto dalle parti, o ad aspettative di futuri rapporti lavorativi.".
4. La Sede all'estero informa l'Università del mancato rispetto da parte dello studente degli impegni di cui al comma 2 del presente articolo.

12. Durata, crediti formativi universitari, assenze

1. I tirocini curricolari hanno la durata di tre mesi, prorogabili di un ulteriore mese d'intesa fra la Sede ospitante e l'Università di provenienza dello studente.
2. I tirocini comportano il riconoscimento di almeno 1 credito formativo universitario (CFU) per ciascun mese di attività effettiva, ferma restando la valutazione del periodo formativo di competenza degli Atenei di riferimento.
3. Il tirocinante può assentarsi per non più di 6 giorni lavorativi a trimestre, con l'accordo del tutor in loco.

13. Rimborso spese

1. Al tirocinante spetta un rimborso forfettario delle spese sostenute nella misura minima di 300 euro mensili, pagati dall'Università di appartenenza anche a valere sulle assegnazioni ministeriali del Fondo per il sostegno dei giovani e la mobilità degli studenti.
2. Ove stabilito da vigenti disposizioni normative, il tirocinio può essere cofinanziato dalla Sede all'estero nell'ambito delle risorse iscritte nel proprio bilancio. In tal caso, le quote da corrispondere allo studente sono ugualmente ripartite nella misura del 50%, salvo diverso accordo fra la Sede ospitante e l'Università di provenienza del tirocinante e comunque nel rispetto dell'ammontare minimo stabilito al comma 1.

14. Alloggio gratuito

1. La Sede all'estero ospitante può mettere a disposizione dello studente un alloggio gratuito quale beneficio aggiuntivo al rimborso spese previsto.
2. Ove stabilito dalla normativa vigente, la Sede all'estero può imputare l'utilizzo dell'alloggio gratuito come quota di cofinanziamento. In tal caso, la rinuncia dell'alloggio da parte del tirocinante esonerà la Sede all'estero dal pagamento di un rimborso monetario.
3. L'utilizzo di un alloggio demaniale non deve produrre costi aggiuntivi per l'erario. Il tirocinante è tenuto a custodire l'alloggio con diligenza ed è responsabile dei beni in esso contenuti. Egli si fa carico delle spese ordinarie d'uso per il periodo di utilizzo.

15. Assicurazioni

1. L'Università assicura i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro e per la responsabilità civile per tutta la durata del tirocinio. Le coperture assicurative devono riguardare anche le attività eventualmente svolte dallo studente al di fuori della Sede all'estero ospitante che rientrino nel progetto formativo.
2. L'Università inoltra alla Sede all'estero ospitante e al tirocinante la copia o gli estremi della polizza assicurativa sottoscritta a beneficio dello studente.
3. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, la Sede all'estero ospitante ne dà tempestiva comunicazione all'Università e fa pervenire la documentazione prevista dalla polizza.
4. Per i Paesi non appartenenti all'Unione Europea, qualora non vi abbia provveduto l'Università, il tirocinante che accetta la sede assegnata deve munirsi, prima della partenza, di una polizza sanitaria valida nel Paese di destinazione, per tutta la durata del tirocinio. Copia della polizza sanitaria è trasmessa o consegnata al tutor in loco. La mancanza o il venir meno della polizza sanitaria comportano l'esclusione dal Programma e l'immediata conclusione del tirocinio eventualmente iniziato.

16. Svolgimento del tirocinio

1. L'attività svolta dal tirocinante è organizzata e vigilata dal tutor in loco.
2. Il tutor in loco compila la scheda finale di valutazione dello studente, secondo il modello concordato con l'Università.

17. Interruzione del tirocinio

1. La Sede all'estero ospitante comunica all'Università e all'interessato l'eventuale interruzione del tirocinio e le motivazioni sottese.
2. E' comunque causa di interruzione del tirocinio ogni comportamento che, nella valutazione della Sede all'estero ospitante, non sia conforme a quanto previsto dalla presente Convenzione.
3. Il Capo della Rappresentanza diplomatica, il titolare della Sede all'estero dove si svolge il tirocinio o il MAECI possono disporre in qualsiasi momento il rientro dei tirocinanti per ragioni di sicurezza o di opportunità, anche avuto riguardo ai rapporti con le autorità del Paese di svolgimento del tirocinio.
4. Il tirocinio può essere interrotto dallo studente.

5. In caso di interruzione del tirocinio lo studente ha comunque diritto al rimborso spese di cui al punto 13, per il periodo di effettivo svolgimento del tirocinio. Il riconoscimento dei CFU è commisurato ai giorni di effettivo svolgimento di tirocinio.

Data Inserire data della sottoscrizione

Il Presidente della Fondazione CRUI
Prof. Gaetano Manfredi

Il Magnifico Rettore (o chi ne fa le veci)
(*inserire il nominativo*)

Il presente documento è “Firmato digitalmente ai sensi dell’art. 15, comma 2bis, della L. 241/90 e s.m.i.” da entrambe le Parti.